

LA NULLITÀ DELL'ORDINAZIONE SACERDOTALE

THE NULLITY OF PRIESTLY ORDINATION

Antonio Interguglielmi

Dottore in Diritto Canonico
Studium Theologicum Galilaeae (Israel)
E-mail: antonio.interguglielmi@gmail.com
ORCID: 0009-0008-7342-6439

Ricevuto: 3 di ottobre, 2024 / Accettato: 21 di novembre, 2024
DOI: 10.5281/zenodo.14283020

Abstract: Il contributo è dedicato alla dichiarazione della nullità dell'ordinazione sacerdotale che nel canone 290 CIC è previsto che possa essere dichiarata in via giudiziale o in via amministrativa, mentre nei canoni dedicati alle cause per la dichiarazione della nullità dell'Ordinazione – canoni 1708-1712 - viene presa in considerazione soprattutto la via giudiziaria. Questa complessa materia è divenuti dal 2011 di competenza del Tribunale della Rota Romana, a cui però si ricorre raramente, per le difficoltà di poterla provare in giudizio, in quanto incide sul sacramento dell'Ordine che imprimendo un carattere indelebile non è mai annullabile, né ripetibile, per cui coloro che lasciano il ministero preferiscono richiedere la dispensa dagli obblighi relativi allo stato clericale, che ovviamente non incide sulla configurazione ontologica ricevuta con il sacramento dell'Ordine. Con la procedura di cui ai canoni 1708-1712 si tratta di accertare l'esistenza di cause che possano aver condizionato l'effettiva intenzione interna di chi riceve il Sacramento, un esame estremamente complesso tenendo in considerazione che vige la presunzione di validità circa la corrispondenza dell'intenzione espressa esternamente con quella interna (can. 124 § 2 CIC), a cui come vedremo potrebbero però aggiungersi altre cause di nullità.

Parole chiave: Sacerdote. Ordinazione. Nullità. Carattere. Sacramenti

Abstract: The contribution is dedicated to the declaration of the nullity of priestly ordination, which in canon 290 CIC is provided that it can be declared judicially or administratively, while in the canons dedicated to the causes for the declaration of the nullity of ordination - canons 1708-1712 - the judicial way is mainly considered. This complex matter has since 2011 become the responsibility of the Tribunal of the Roman Rota, to which, however, recourse is rarely made, due to the difficulties of being able to prove it in court, since it affects the sacrament of Orders, which imprinting an indelible character, is never annulable, nor repeatable, so those who leave the ministry prefer to request a dispensation from the obligations related to the clerical state, which obviously does not affect the ontological configuration received with the sacrament of Orders. In the procedure of canons 1708-1712 it is a matter of ascertaining the existence of causes that may have conditioned the actual internal intention of the person receiving the Sacrament, an extremely complex examination bearing in mind that there is a presumption of validity regarding the correspondence of the externally expressed intention with the internal one (can. 124 § 2 CIC), to which, however, as we shall see, other causes of nullity could be added.

Keywords: Priest. Ordination. Nullity. Character. Sacraments.

Premessa

I casi di nullità dell'ordinazione sacerdotale sono molto rari, talvolta potrebbero essere confusi con le richieste di dispensa dagli obblighi relativi allo stato clericale che, fino al 1° agosto 2005 erano trattati entrambi dall'allora Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti¹, ora Dicastero, mentre dopo tale data i casi di dispensa sono divenuti di competenza del Dicastero per il Clero (cfr. Lettera del Segretario di Stato prot. n. 907, del 21 giugno 2005)².

Successivamente, con l'abrogazione dell'articolo 68 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* (Giovanni Paolo II, 1988), la competenza a trattare la nullità dell'ordinazione sacerdotale è stata infine trasferita dalla Congregazione per il Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti al Tribunale della Rota Romana (Benedetto XVI, 2011).

In linea di principio il sacramento dell'Ordine imprime un carattere indelebile, per cui di per sé non è mai annullabile, né ripetibile. La dimissione dallo stato clericale, cui può seguire la dispensa dall'obbligo del celibato, di esclusiva competenza del Romano Pontefice; infatti, non incidono sulla configurazione ontologica ricevuta con il sacramento dell'Ordine ma soltanto sul suo esercizio³.

Il Codice del 1983, al canone 290, prevede così che la nullità dell'Ordinazione possa essere dichiarata in via giudiziale o in via amministrativa, mentre nei canoni dedicati alle cause per la dichiarazione della nullità dell'Ordinazione – siamo nel libro VII, ai canoni 1708-1712 - viene presa in considerazione soprattutto la via giudiziaria, con il rinvio ai canoni dedicati al giudizio contenzioso ordinario e alla necessità della doppia conforme perché vi sia la dichiarazione di nullità dell'ordinazione.

¹ La Congregazione si è quindi occupata fino al 2005 dell'esame dei casi di dispensa dagli obblighi assunti con la Sacra Ordinazione al diaconato ed al presbiterato da chierici diocesani e religiosi, della Chiesa latina e delle Chiese orientali seguendo le norme precedentemente emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (1980).

² Ricordiamo anche la distinzione del canone 291 del codice di diritto canonico, che recita: “La perdita dello stato clericale non comporta la dispensa dall'obbligo del celibato: questa viene concessa unicamente dal Romano Pontefice”.

³ Il chierico che perde lo “stato clericale” non può esercitare la potestà di ordine, eccetto il caso previsto dal canone 976: “assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte, da qualsiasi censura e peccato; anche quando sia presente un sacerdote approvato”. Il compito di proporre al Sommo Pontefice, attraverso la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, un caso di riduzione allo stato laicale, con dispensa dagli oneri, spetta al Prelato proprio del richiedente, e cioè all'Ordinario del luogo di incardinazione per quanto riguarda i sacerdoti diocesani, al Superiore Maggiore per quanto riguarda i sacerdoti religiosi» (Congregazione per la Dottrina della Fede, 1971, III, 1).

Per questa ragione la Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, che ha mantenuto la competenza per le cause di nullità della Sacra Ordinazione fino al 2011, così come era stato confermato nella Costituzione apostolica *Pastor Bonus* (Giovanni Paolo II, 1988, art. 68), emanò nel 2001 la disciplina normativa per la trattazione di queste cause in via amministrativa (Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 2002a)⁴, aggiornando e derogando alle precedenti norme pubblicate dalla stessa Congregazione per i Sacramenti del 1931.

I casi di nullità che arrivano sono ancora molto rari, preferendo nel caso di abbandono del sacerdozio procedere alla più semplice e agevole richiesta della dispensa circa gli obblighi relativi allo stato clericale, per l'estrema difficoltà di questo accertamento, con le conseguenze pratiche che nel caso della dichiarazione di nullità dell'ordine sacro si avranno sugli atti sacramentali posti in essere da un soggetto non validamente ordinato. Per tale ragione, gli studi dedicati a questo argomento sono rari. Vogliamo allora presentare un approfondimento in particolare per ciò che riguarda gli aspetti relativi alle possibili motivazioni che possano portare alla dichiarazione di nullità dell'Ordinazione.

Due requisiti minimi per la valida ricezione dell'Ordinazione sacerdotale: canone 1024

Tra i requisiti che rendono valida l'ordinazione sacerdotale ve ne sono due che potrebbero sembrare aspetti ovvi: così come prescrive il canone 1024 CIC affinché vi sia valido sacramento è necessario che l'ordinando sia stato battezzato validamente e che sia di sesso maschile.

Il canone citato specifica la necessità della valida ricezione del battesimo: si richiede che sia stato amministrato mediante l'abluzione dell'acqua e la formula trinitaria per poter imprimere il carattere indelebile. Un aspetto non del tutto scontato. Si pensi ad esempio ai battesimi dichiarati invalidi dal *Responsum* della Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicata il 7 agosto 2020, relativo ad un dubbio sulla validità del Battesimo conferito con la formula "Noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito

⁴ Cfr. Navarro (2003, pp. 306-331; 2012, pp. 609-622).

Santo⁷. La Nota emessa dalla Congregazione ha contestualmente stabilito che per i battesimi amministrati con questa formula sarà necessario ripetere il rito, in quanto non validi⁵.

Nella recente Nota del gennaio 2024 il Dicastero allarga l'ambito delle precisazioni, affermando che per i diversi abusi nella celebrazione dei Sacramenti più volte negli anni il Dicastero è dovuto intervenire per dirimere *dubia* sulla validità di Sacramenti che sono stati celebrati non osservando le norme liturgiche, rendendo nullo il sacramento e in questo modo «compromettendo in questo modo il futuro cammino sacramentale di quei fedeli per i quali, con grave disagio, si è dovuto procedere a ripetere la celebrazione non solo del Battesimo, ma anche dei sacramenti ricevuti successivamente».

Questa riflessione, che è all'origine della nuova Nota del Dicastero, in cui sono riportati alcuni esempi relativi alla modifica da taluni celebranti apportata alla formula stabilita per il Battesimo: «Io ti battezzo nel nome del Creatore...» oppure «A nome del papà e della mamma... noi ti battezziamo», in proposito sottolinea che le conseguenze sono ricadute anche su alcuni sacerdoti, inconsapevoli, che hanno così scoperto l'invalidità della loro ordinazione e di conseguenza dei sacramenti sino a quel momento da loro celebrati.

Per quanto riguarda il requisito del sesso maschile, è tradizione costante e indiscussa nella Chiesa, come confermato nei canoni 968 § 1 CIC del 17 e 1024 del CIC del 1983: le discussioni relative ad una possibile ammissione al sacerdozio da parte delle donne, è emersa recentemente, come confermano i pronunciamenti ufficiali del Magistero che ribadiscono questo requisito solo a partire dal XX secolo⁶, più remota e dibattuta appare invece la questione relativa all'ammissione delle donne al diaconato⁷.

⁵ La Nota del 2020 è ora ribadita nella recente Nota del Dicastero per la Dottrina della Fede, *Gestis verbisque* sulla validità dei Sacramenti, del 3 febbraio 2024.

⁶ Tra i diversi documenti, Congregazione per la Dottrina della Fede (1977). Fondamentale è la lettera di Giovanni Paolo II (1994), *Epistula Apostolica De Sacerdotali ordinatione viris tantum reservanda*, che si apre con questa affermazione: «L'ordinazione sacerdotale, mediante la quale si trasmette l'ufficio che Cristo ha affidato ai suoi Apostoli di insegnare, santificare e governare i fedeli, è stata nella Chiesa cattolica sin dall'inizio sempre esclusivamente riservata agli uomini. Tale tradizione è stata fedelmente mantenuta anche dalle Chiese Orientali». Successivamente alla lettera del Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede intervenne con un *Responsum* nel 1996, con cui chiariva che la dottrina espressa da Giovanni Paolo II in questo documento deve ritenersi come definitiva e facente parte delle verità di fede, rientrando quindi tra gli atti del Magistero autentico ordinario del Romano Pontefice. Una dottrina, dunque, che si considera facente parte della costituzione divina della Chiesa (Congregazione per la Dottrina della Fede, 1995).

⁷ Cfr. Daniélou (1974).

Non incide invece sulla validità dell'Ordinazione avere tendenze omosessuali: su questo aspetto nel 2002 la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha però ribadito che in questi casi l'ordinazione è assolutamente sconsigliabile e imprudente, nonché molto rischiosa dal punto di vista pastorale⁸, orientamento confermato nella recente *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, promulgata dalla Congregazione del Clero (2017) l'8 dicembre 2016. Se “radicate” (e come tali possono manifestarsi nella pratica omosessuale e nel sostegno di questa “cultura”) dovrebbero escludere l'ammissione al ministero ordinato; se “transitorie”, è comunque necessario che siano superate tre anni prima dell'ordinazione diaconale (Franchetto, 2015): tuttavia, una volta ricevuta l'Ordinazione, non sono mai cause che possano essere addotte per un'eventuale nullità della stessa.

Ulteriore questione che, considerando i tempi attuali, potrebbe essere destinata ad ampliarsi riguarda invece la possibilità di essere ammessi agli ordini per quelle donne che hanno realizzato il cambiamento di sesso, divenendo maschi, nonché per le persone nate ermafrodite.

Allostessomodo, si distingue ai fini della validazione dell'Ordinazione, l'irregolarità propriamente detta e il semplice impedimento: l'irregolarità è “*ex se*” perpetua, mentre l'impedimento è temporaneo. L'una e l'altro, tuttavia, impediscono “iure ecclesiastico” sia la ricezione dell'ordine sacro che il suo esercizio, ma non hanno carattere di pena, anche se si tratti d'irregolarità derivante da delitto. Dato il suo carattere di perpetuità l'irregolarità, una volta contratta, cessa solo mediante dispensa. L'impedimento, invece, può cessare anche da sé, col venir meno della causa che l'ha prodotto⁹.

Gli altri requisiti per l'Ordinazione sacerdotale, previsti dal canone 1025¹⁰, tra cui il compimento del periodo di prova, sono stabiliti invece *ad liceitatem*; tra questi si può far rientrare anche la ricezione del sacramento della confermazione (can. 1033: “E' promosso lecitamente agli ordini soltanto chi ha ricevuto il sacramento della confermazione”). Tuttavia, considerata la

⁸ Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (220b), nonché Congregazione per l'Educazione Cattolica (2005).

⁹ Si inserisce la tematica della responsabilità del Vescovo e dei formatori dei candidati al sacerdozio: «*La norma non ha come destinatario esclusivamente il candidato, ma evidenzia pure la responsabilità dell'ordinario a cui spetta l'ammissione agli ordini*», Pavanello (1999, pp. 283-284).

¹⁰ Canone 1025, §1: «Per conferire lecitamente gli ordini del presbiterato o del diaconato, si richiede che il candidato, compiuto il periodo di prova a norma del diritto, sia in possesso delle dovute qualità, a giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, non sia trattenuto da alcuna irregolarità e da nessun impedimento e abbia adempiuto quanto previamente richiesto a norma dei cann. 1033-1039; vi siano inoltre i documenti di cui nel can. 1050 e sia stato fatto lo scrutinio di cui nel can. 1051».

disciplina riguardante i documenti che devono essere richiesti per l'ammissione in Seminario, si tratta di eventi che difficilmente si possono realizzare.

La volontà dell'ordinando al sacerdozio per la validità del sacramento

Il requisito fondamentale per la validità dell'Ordinazione al sacerdozio è costituito dalla volontà di colui che riceve il Sacramento¹¹.

Si tratta di valutare la presenza degli elementi essenziali per la validità dell'atto umano in genere e di quello sacramentale per quanto concerne colui che lo riceve; il Codice in tal senso specifica questo aspetto nel canone 1026, che richiede la volontà libera del soggetto, in collegamento con il principio generale enunciato nel canone 219, circa la necessità che il fedele sia libero da ogni forma di costrizione.

Ma poiché nel testo del canone 1026 CIC non si afferma esplicitamente che la mancanza di libertà comporta l'invalidità dell'Ordinazione, il giudizio deve essere integrato in relazione all'intenzione dello stesso ordinando, quale elemento fondamentale per determinare l'effettiva validità del sacramento, tenendo conto che nel diritto “quanto uno dice di volere corrisponde a ciò che realmente vuole”, fino a che si riesca a dimostrare il contrario.

Pertanto, al fine di costituire delle garanzie sulla libertà di scelta da parte del candidato, il Codice al canone 1034 § 1 richiede che chi accede all'ordinazione debba scrivere di suo pugno questa intenzione (domanda redatta e firmata dice il canone), che verrà accettata dall'autorità competente, Vescovo diocesano (can. 1016) o Superiore maggiore nel caso di un Istituto religioso o di una società clericale apostolica di diritto pontificio (can. 1019 § 1).

Una volta che siano espletate queste formalità risulta difficile, ai fini della validità dell'ordinazione, dimostrare l'intenzione contraria del candidato. Si tratta piuttosto di un accertamento finalizzato a dimostrare il valore di alcune cause che interferiscono sull'intenzione interna, un esame estremamente complesso tenendo in considerazione che, come nel matrimonio (can. 1101 § 2), vige la presunzione di validità circa la corrispondenza dell'intenzione espressa esternamente con quella interna (can. 124 § 2 CIC).

¹¹ Nel suo studio sul sacerdozio Incitti dedica un paragrafo all'aspetto della volontà dell'ordinando (Incitti, 2013, pp. 157-163).

Nell'ordinazione sacerdotale, così come per il matrimonio, siamo in presenza di una "presunzione semplice", per cui deve ammettersi sempre la prova diretta del contrario: la realtà oggettiva deve sempre prevalere sugli aspetti puramente formali degli atti giuridici, soprattutto per quelli sacramentali (così can. 1101 § 2).

Per valutare la validità della manifestazione del consenso nell'ordinando, come detto, si possono prendere in considerazione, *mutatis mutandis*, i vizi della volontà delle parti che celebrano il matrimonio, definito nel canone 1057 § 2 del CIC quale atto di volontà per la reciproca donazione, presupposto per la valida ricezione di un sacramento come "atto umano basato sulle facoltà naturali dell'intelligenza e della volontà" (Putrino, 1996).

Una volontà positivamente contraria ad uno degli aspetti essenziali del sacramento, gli oneri sacerdotali, produrrà un consenso formalmente corretto ma con una volontà viziata, in quanto non diretta ad assumere gli impegni connessi all'ordinazione ministeriale, analogamente a quanto si verifica nel matrimonio quando uno dei coniugi esclude uno degli elementi essenziali del matrimonio (ordinazione della prole e bene dei coniugi), ovvero una delle proprietà essenziali (unità-fedeltà e indissolubilità del vincolo). È il caso che viene genericamente chiamato della "simulazione del consenso".

Vi possono essere poi dei vizi che riguardano la volontà interna: in linea puramente ipotetica potrebbero riguardare l'ignoranza delle obbligazioni derivanti dallo stato clericale, oppure l'intenzione potrebbe addirittura essere viziata da ignoranza circa l'Ordine stesso. Risulta però evidente come il vizio dell'errore sia estremamente difficile che si verifichi, in considerazione della articolata disciplina che regola la formazione dei chierici.

Per questa ragione diversi autori giungono a negare che vi sia la necessità dell'intenzione nell'ordinando al momento della ricezione del sacramento, affermando che rileva solo la volontà del ministro ordinante, essendo sufficiente la volontà abituale che il soggetto ha già manifestato in diversi modi: è quanto veniva affermato ad esempio da un insigne giurista, il padre Cappello, affermando che non sia richiesta l'intenzione attuale, essendo sufficiente per la validità dell'Ordinazione quella abituale (Capello, 1951, p. 254).

Per altri autori sarebbe rilevante invece la dimostrazione della presenza di una volontà contraria quale elemento che può essere preso in considerazione per valutare la possibilità di dichiarare nulla l'ordinazione, poiché questa trasforma l'intenzione passiva o neutrale in un atto di volontà contrario alla ricezione del sacramento (Berlingò, 1980, p. 1124).

Anche dal rito dell'ordinazione, che si compone costitutivamente della preghiera consacratrice con l'imposizione delle mani sull'ordinando e l'unzione delle sue mani, potrebbe astrattamente derivare un'invalidità, qualora venissero a mancare gli elementi costitutivi dello stesso.

Al di là delle irregolarità e degli impedimenti di cui ai cann. 1040-1049, su cui non è necessario soffermarsi oltre a quello a cui abbiamo accennato nel paragrafo precedente, in quanto è sufficiente la descrizione dei canoni del CIC, per la dichiarazione di nullità sarà necessario approfondire i citati aspetti relativi alla libera e cosciente intenzione di chi la riceve.

La questione per un'eventuale invalidità dell'Ordinazione potrà infine riguardare una possibile interferenza esterna sulla manifestazione di volontà, tale da poterla considerarla viziata per:

- *Violenza fisica*: si dovrà accertare se ricorre l'applicabilità della norma generale sull'invalidità dell'atto, prevista nel can. 125 § 1 CIC, che si applica ad esempio quale causa invalidante del matrimonio (can. 1103), già prevista nella disciplina per l'ammissione al noviziato e alla professione religiosa. Va rilevato però che l'applicabilità di questa causa è discussa da alcuni autori in dottrina, ritenendo che non si possa applicare ai sacramenti la disciplina generale dell'atto giuridico¹². Già gli autori classici, ad esempio, distinguevano tra la violenza assoluta e la violenza causativa o condizionale, poiché quest'ultima diminuirebbe ma non eliminerebbe la libertà.
- *Timore grave (Metus)*: un'altra possibile causa che potrebbe portare alla dichiarazione della nullità dell'Ordinazione è costituita dal timore grave che induce il soggetto a compiere un atto che altrimenti non avrebbe posto in essere. Per questi casi il Codice Piano-Benedettino prevedeva che il sacerdote che avesse ricevuto l'ordinazione sotto timore grave potesse richiedere la dispensa dagli obblighi dello stato clericale (can. 214 § 1), ma non la considerava causa di nullità della stessa. Nello stesso avviso, anche altri autori recenti ritengono che «la diminuzione della libertà, fosse anche per effetto di timore grave incusso ingiustamente, non invalida l'ordinazione stessa» (Pighin, 2020, p. 200).

¹² Il CIC del 1917 prevedeva una pena severa per chi avesse obbligato un fedele ad assumere l'ordine Sacro nel canone 2352: "Sono scomunicati coloro che in qualunque modo costringono ad abbracciare lo stato clericale o religioso o a far qualunque professione religiosa". Nell'attuale CIC non si trova la stessa norma e il comportamento rientra nei delitti in genere.

Per concludere l'analisi sulla complessa problematica legata alle cause della nullità dell'ordinazione, possiamo ritenere che vi sia una certa concordanza su questi elementi per poter avanzare la richiesta della possibile nullità dell'Ordinazione sacerdotale:

1. si deve considerare valida l'Ordinazione sacerdotale quando colui che la riceve non abbia una volontà contraria, essendo quindi sufficiente per la validità un'intenzione "neutra", che si completa con l'intenzione abituale, manifestata attraverso gli atti che precedono la celebrazione liturgica;
2. per la valida ricezione dell'Ordine non sono sufficienti gli atti esterni, mentre rileva l'intenzione interna quale requisito fondamentale: una volontà contraria a ricevere il sacramento lo renderebbe nullo;
3. diversa la posizione del Ministro del sacramento, a cui è richiesta l'*intentio faciendi quod facit Ecclesia*.

Conclusioni

Il tema della possibile invalidità dell'Ordinazione sacerdotale - che avviene attraverso una sentenza giudiziaria o un decreto amministrativo (can. 290, 1°), secondo la procedura giudiziaria regolata dal CIC nei canoni 1708-1712, nonché dalle norme emanate dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Dicastero competente per queste cause - presenta molti aspetti complessi e forse non ancora sufficientemente chiariti, che attengono non soltanto agli aspetti giuridici, in considerazione che gli aspetti procedurali fanno riferimento ai giudizi canonici in genere (can. 1710), quanto soprattutto ma anche alla tematica della validità dei Sacramenti che imprimono un carattere indelebile.

La scarsità delle cause di richiesta di nullità dell'Ordinazione presso il Dicastero competente, nonché la conseguente scarsità di studi dedicati all'argomento, sono da imputare alla preferenza nel seguire altre strade nel caso si desideri la dispensa dagli oneri connessi al ministero ordinato¹³.

¹³ Scrive Navarro L., (cit. p. 316): «Dai dati pubblicati sulle cause di nullità dell'ordinazione trattate dalla Congregazione negli ultimi anni emerge che si istruiscono e vengono decise pochissime cause di nullità dell'ordinazione: in alcuni anni nessuna, in altri una o tre. Questa via risulta quindi scarsamente adoperata per la perdita dello stato clericale. Invece dagli stessi dati risulta molto più elevato il numero di cause di dispensa dall'obbligo del celibato: non di rado ci sono più di 500 cause per sacerdoti all'anno». Sugli aspetti procedurali, cfr. Ferrara V. (1992, pp. 125-162); Amenta P. (2002, pp. 163-177).

Riferimenti bibliografici

1. Fonti ecclesiastiche

- Benedetto XVI. (2011). Motu proprio *Quaerit sempre*, 30 agosto 2011, artt. 1 e 2. In *AAS*, 103 (pp. 569–571).
- Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. (2002a). Decreto *Ad satius tutiusque e Regulae Servandae ad proceduram administrativam nullitatis ordinationis inchoandam et celebrandam noviter confectae*, 16 ottobre 2001. In *AAS*, 94 (pp. 292–300).
- Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. (2002b). Lettera (16 maggio 2002). In *Nititiae* 38 (p. 586).
- Congregazione per il Clero. (2017). *Il dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamentalibus institutionis sacerdotalis*. Libreria Editrice Vaticana.
- Congregazione per la Dottrina della Fede. (1971). *Norme per procedere alla riduzione allo stato laicale presso le Curie diocesane e religiose*, 13 gennaio 1971. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19710113_dispensazione-oblig_it.html
- Congregazione per la Dottrina della Fede. (1977). *Declaratio Inter insigniores, circa quaestionem admissionis mulierum ad sacerdotium ministeriale*, 15 ottobre 1976. In *AAS*, 69 (pp. 98–116).
- Congregazione per la Dottrina della Fede. (1980). *Normae de dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis*, 14 ottobre 1980. In *AAS*, 72 (pp. 1132–1137).
- Congregazione per la Dottrina della Fede. (1995). *Responsum ad dubium circa doctrinam in Epist. Ap. «Ordinatio Sacerdotalis» traditam*, 18 ottobre 1995. In *AAS*, 87 (p. 1114).
- Congregazione per la Dottrina della Fede. (2020, agosto 7). Nota dottrinale circa la modifica della formula sacramentale del Battesimo, 24 giugno 2020. *L'Osservatore Romano*.
- Congregazione per l'Educazione Cattolica. (2005, novembre 4). *Criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri*. https://www.vatican.va/content/dam/wss/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20051104_istruzione_it.html
- Dicastero per la Dottrina della Fede. (2024). *Gestis verbisque*, 3 febbraio 2024.

Libreria Editrice Vaticana.

Giovanni Paolo II. (1988). Costituzione apostolica *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988. In *AAS*, 80 (pp. 841–930).

Giovanni Paolo II. (1994). *Epistula Apostolica De Sacerdotali ordinatione viris tantum reservanda*, 22 maggio 1994. In *AAS*, 86 (pp. 545–548).

2. Autori

- Amenta, P. (2002). La nuova normativa per lo svolgimento delle cause di dichiarazione di nullità dell'ordinazione: Commento e primi rilievi. *Folia canonica*, 5, 63–177.
- Berlingò, S. (1980). Ordine sacro. In *Enciclopedia del Diritto* (Vol. 30). Giuffrè.
- Cappello, F. M. (1951). *Tractatus Canonico-Moralis de sacramentis*, Vol. 4, *De Sacra Ordinatione*. Marietti.
- Daniélou, J. (1974). Ministero delle donne nella Chiesa antica. In AA. VV., *Aspetti della teologia del sacerdozio dopo il Concilio* (pp. 209–227). Città Nuova.
- Ferrara, V. (1992). Natura (“giudiziaria, amministrativa, speciale”) della procedura per la trattazione delle cause di nullità della ordinazione e degli obblighi ad essa annessi. In AA. VV., *Sacramenti, liturgia, Cause dei Santi, Studi in onore del Cardinale Giuseppe Casoria* (pp. 125–162). Ed. Campana Notizie srl ECS.
- Franchetto, F. (2015). Alcune considerazioni sulla disciplina circa le irregolarità e gli impedimenti relativi all'ordine sacro, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale. Quaderni di diritto ecclesiale*, 28, 393–422.
- Incitti, G. (2013). *Il Sacramento dell'Ordine nel codice di diritto canonico. Il ministero dalla formazione all'esercizio*. Urbaniana University Press.
- Navarro, L. (2003). Le nuove regulae servandae per le cause di nullità della sacra ordinazione. *Ius Ecclesiae*, 15, 306–331.
- Navarro, L. (2012). La dimissione dallo stato clericale in via amministrativa. *Ius Ecclesiae*, 24, 609–622.
- Pavanello, P. (1999). Irregolarità e impedimenti a ricevere l'ordine sacro. *Quaderni di diritto ecclesiale*, 12, 279–296.
- Pighin, P. F. (2020). *Diritto sacramentale Canonico*. Marcianum Press.
- Putrino, G. (1996). Il consenso matrimoniale condizionato. In Gruppo italiano docenti di diritto canonico (a cura di), *Matrimonio e disciplina ecclesiastica* (pp. 101–113). Glossa.